CAMERA DEI DEPUTATI N. 1787

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DONNO

Disposizioni concernenti il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione e modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di limite massimo delle retribuzioni erogate dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Presentata il 17 aprile 2019

Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si interviene su alcune disposizioni relative al funzionamento del servizio pubblico radiofonico e televisivo. Nello specifico, l'articolo 1 semplifica l'attuale *iter* burocratico che i cittadini, ogni anno, sono tenuti seguire per chiedere l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione (cosiddetto « canone RAI »). Nella fattispecie, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 45/E del 30 dicembre 2016 rimanda ai soggetti rientranti nei limiti previsti dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, la possibilità di dichiarare la non detenzione di apparecchi televisivi mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva (quadri A o B del modello per la dichiarazione sostitutiva). In tal modo il soggetto richiedente è esentato dal pagamento soltanto per l'anno successivo alla richiesta, imponendogli di rinnovarla annualmente nonostante possa perdurare l'immutabilità dei presupposti. Con la modifica proposta la dichiarazione sostitutiva ai fini dell'esenzione del pagamento del canone sarà valida anche per gli anni successivi. Il soggetto interessato a un'eventuale variazione di quanto precedentemente dichiarato è tenuto a renderne comunicazione all'Agenzia delle entrate entro e non oltre trenta giorni. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di comunicare le variazioni sarà sanzionato ai sensi della normativa vigente, ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro. L'inadempimento è perseguibile anche in sede penale per violazione della legge n. 445 del 2000, con

l'applicazione della pena fino a un massimo di due anni di reclusione.

L'articolo 2 invece modifica il limite massimo della retribuzione, diminuendolo da 240.000 a 200.000 euro annui, degli amministratori, del personale dipendente, dei collaboratori e dei consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Con i risparmi conseguenti alla riduzione di tali retribuzioni, si provvederà all'ampliamento dell'esenzione dal pagamento del canone RAI in favore di soggetti con disabilità, di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con reddito fino a 10.000 euro.

Infine, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adotti le disposizioni necessarie all'attuazione dell'esenzione, assicurando il mantenimento dell'invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le dichiarazioni di cui al terzo e al quarto periodo presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 hanno validità anche per gli anni successivi al 2019. L'Agenzia delle entrate effettua idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di variazione dei presupposti della dichiarazione, l'interessato ne dà comunicazione all'Agenzia dell'entrate entro trenta giorni dalla variazione stessa. La mancata comunicazione della variazione dei presupposti di cui al precedente periodo è sanzionata ai sensi delle disposizioni vigenti ».

Art. 2.

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2020, il limite massimo retributivo di cui al primo periodo, per i soggetti indicati nel medesimo periodo, è determinato in 200.00 euro annui ».

2. Le eventuali risorse corrispondenti ai risparmi di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione per i soggetti con disabilità grave di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,

n. 104, con reddito fino a 10.000 euro annui.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 2 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, assicurandone l'invarianza finanziaria.

18PDL0057400